



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **59** Data: **29/11/2006**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. MODIFICA REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI

Il giorno **29 Novembre 2006**, alle ore **21,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/~~seconda~~ convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
FELICE GIOVANNI	S	ROSSI LAURA	N [X]
BERTACCINI VLADIMIRO	S	BALZANI GIUSTO	S
RAVAGLIA GIMMI	N [X]	CAPACCI SERENA	S
STEFANELLI DAVIDE	S	CALCINA EDIO	N [G]
CECCARONI GIDIO	S	PINTO FEDERICO	N [G]
BALDONI PAOLO	S	LENSI DIEGO	S
RAGGI LUCA	N [X]	BULGARELLI GUERRINO	N [G]
ZAMPOLLA FRANCA	S	FANTUZZI FRANCESCO	S
BISERNI BRUNO	N [G]		

Assegnati n.16+1.
Presenti n. 10

In carica n.16+1
Assenti n. 7

Risulta altresì presente il seguente assessore esterno:

NOMINATIVO	PRESENTE
RAVAIOLI MORENO	S

che partecipa ai lavori senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIUSEPPE CIANCI**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **FELICE GIOVANNI**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: CECCARONI GIDIO, BALDONI PAOLO , LENSI DIEGO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

I presenti sono n. 10 essendo entrato il consigliere Biserni nel corso della discussione del punto n. 2, il consigliere Calcina prima della trattazione del punto n. 5 ed usciti i consiglieri Fantuzzi e Lensi prima della votazione del punto n. 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria delibera n. 97 del 25/10/1999, non oggetto di riscontro di vizi di legittimità da parte del C.R.C. nella seduta del 15/12/1999, sub n. 99/011025, a seguito di chiarimenti forniti con delibera consiliare n. 111 del 30/11/1999, è stato approvato il regolamento comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea;

- che, la provincia, alla quale sono delegate, ai sensi dell'art. 28 comma 2, lett. e), della legge regionale n. 30/98, le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai servizi da piazza di cui all'art. 85, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha approvato il suddetto regolamento con deliberazione di giunta n. 12262/2000 in data 04/04/2000;

Visto l'art. 9 del citato regolamento che prevede la nomina di apposita commissione consultiva comunale per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni; le proposte della commissione vanno deliberate dal consiglio comunale, e sottoposte, successivamente alla approvazione della provincia di Forli-Cesena;

Preso atto che con ordinanza del sindaco n. 42 del 10.05.2005, è stata nominata l'apposita commissione consultiva comunale;

Visto il verbale della riunione della commissione del 27 ottobre '06, dal quale risulta la determinazione del numero delle autorizzazioni concedibili e precisamente:

- n. due licenze per tutto il territorio comunale

Tenuto conto che la commissione, valutando l'art. 15 del regolamento, ha proposto la riformulazione dello stesso nei seguenti termini:

Testo attuale	Testo modificato
Art. 15 - <u>Titoli di preferenza</u> 1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio, di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.	Art. 15 - <u>Titoli di preferenza</u> 1) A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale: “a) avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno sei mesi continuativi, aver esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, dipendente o socio, in impresa di noleggio, per analogo periodo, in entrambi i casi, con riferimento ad imprese operanti nell'ambito del territorio comunale o comunque nei comuni limitrofi, sulla base di specifica licenza o autorizzazione d'esercizio.

<p>2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso comune da almeno 2 anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; - l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti; - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap. 	<p>b) in subordine, aver svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro comune del territorio nazionale o in altro stato della comunità economiche europea.</p> <p>c) nell'ambito dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato, in qualità di sostituti, collaboratori familiari, dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei mesi.</p> <p>d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b), e c), costituiscono criteri preferenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Il non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale; ♦ La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap."
--	--

Concordato sulla validità della proposta delle autorizzazioni concedibili e della riformulazione dell'art. 15 del regolamento;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Sentita la relazione dell'assessore alle attività produttive **Davide STEFANELLI**;

Dato atto che nel corso della trattazione esce dall'aula l'assessore **ZAMPOLLA**. I presenti sono, pertanto, n. 9;

Con voti favorevoli n. 8, palesemente espressi da n. 8 votanti su n. 9 presenti, di cui n. 1 astenuto (Calcina);

D E L I B E R A

1. di fissare l'organico del servizio di trasporto pubblico non di linea nel seguente modo:
 - n. 2 autorizzazioni per tutto il territorio comunale;
2. di approvare la riformulazione dell'art. 15 del regolamento così come proposto dalla commissione comunale consultiva, e specificato in premessa narrativa che qui integralmente si intende richiamato;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla provincia di Forlì-Cesena per gli adempimenti di cui all'art. 28, comma 2, lett. e) della legge regionale n. 30/1998